

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23149 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: CIGNA MARIO

Data pubblicazione: 17/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 16478-2018 proposto da:

████████████████████, elettivamente domiciliato in ██████████
████████████████████, presso lo studio dell'avvocato
████████████████████), che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

████████████████████ in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████
████████████████████76, presso lo studio dell'avvocato
████████████████████), che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

contro

████████████████████

- intimata -

avverso la sentenza n. 2744/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Rilevato che:

██████████ convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma ██████████ e la ██████████ SpA per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in ██████████ data ██████████.

A sostegno della domanda espose che si trovava per ragioni di lavoro alla guida della sua autovettura ██████████ sulla via della ██████████ allorquando l'autovettura ██████████ di proprietà di ██████████ ██████████ e condotta da ██████████, aveva invaso la sua corsia di marcia e l'aveva urtato frontalmente,

Con sentenza 5561/2012 l'adito Tribunale, ritenuta l'esclusiva responsabilità del conducente della ██████████ condannò i convenuti in solido al pagamento di euro 25.530,35 (già detratto l'acconto di euro 14.000,00 versato dalla ██████████) ed il valore capitale –euro 102.010,50- della rendita riconosciuta dall'INAIL per danno c.d. in itinere); in particolare il Tribunale, preso atto dell'età del danneggiato (anni 30 all'epoca dell'incidente) nonché di un'invalidità permanente al 23% e di una invalidità temporanea di gg 40 al 100% e di gg 60 al 50% (così come accertate dal CTU), ha liquidato all'attualità, sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma aggiornate al 2011, la somma di euro 57.307,95 a titolo di danno derivante dalla lesione permanente all'integrità fisica e la somma di euro 7.000,00, a titolo di

danno per l'invalidità temporanea; ha quindi evidenziato che il totale (euro 63.307,95) era inferiore alla capitalizzazione della rendita INAIL (euro 121.531,93 nel 2010) ed ha riconosciuto all'attore solo la somma di euro 35.000,00 a titolo di personalizzazione del danno e spese (voci queste non comprese nelle prestazioni erogate dall'Inail); alla detta somma ha poi detratto quella di euro 14.000,00 (15.484,00 all'epoca della sentenza) versata in acconto al momento della sentenza, ottenendo un residuo di euro 19.516,00, alla quale poi ha aggiunto il danno al veicolo (euro 3.000,00) e gli interessi.

Con sentenza 2744 del 2017 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato sia il gravame principale del [REDACTED] sia quello incidentale della [REDACTED] SpA; in particolare la Corte, per quanto rileva, ha evidenziato che il [REDACTED] non aveva provato il suo interesse ad impugnare la mancata applicazione delle tabelle milanesi, non allegando il calcolo del maggior importo risarcitorio che sarebbe conseguito a suo favore dalla adozione -da parte dell'adito Tribunale di Roma- delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.

Avverso detta sentenza [REDACTED] propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.

[REDACTED] SpA resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato successiva memoria.

[REDACTED] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 380 bis cpc; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Considerato che:

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cc, si duole della mancata

applicazione al caso in esame delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano; al riguardo evidenzia che siffatte tabelle, ritenute dalla S.C. parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico, prodotte in atti, avrebbero comportato il riconoscimento di una maggiore somma di denaro anche in considerazione dei diversi criteri di personalizzazione che caratterizzano le dette tabelle.

Il motivo è infondato.

██████████ nel suo appello principale, e in particolare nel motivo di gravame rubricato “mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano”, ha lamentato la mancata liquidazione del danno, da parte del primo Giudice, secondo le tabelle elaborate a Milano (ritenute da questa S.C. parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cc, ed idonee a garantire una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale), la cui applicazione “avrebbe comportato il riconoscimento di una maggiore somma di denaro anche in considerazione dei diversi criteri di personalizzazione del danno previsti nelle dette tabelle”; in particolare ha evidenziato che l’adito Tribunale non aveva nemmeno motivato, come invece richiesto dalla S.C., “la sussistenza nel caso di specie, in concreto, di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un criterio diverso”.

A fronte di tale motivo di gravame, peraltro del tutto privo di specificità, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante non avesse provato il suo interesse ad impugnare la decisione di primo grado in ordine alla mancata applicazione delle tabelle milanesi, non avendo infatti allegato il calcolo del maggior importo risarcitorio che sarebbe conseguito a suo favore in caso di adozione -da parte del Giudice di prime cure- delle tabelle in uso al Tribunale di Milano; né a tal fine può essere ritenuto sufficiente, come



invece sostenuto in ricorso, la dedotta mera produzione in giudizio di dette tabelle milanesi o la “notorietà” del fatto che le tabelle medesime “garantiscono una maggiore liquidazione in termini monetari”.

In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Salvo revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso, con delibera 1-6-2018 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria relativamente al presente giudizio di legittimità, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13; tale ulteriore importo non è dovuto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, che ne prevedono la prenotazione a debito, da cui consegue la non debenza del pagamento anche dell'ulteriore importo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, di detto d.P.R. n. 115 del 2002; (conf. Cass. 7368/2017, secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l'impugnazione, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la prenotazione a debito in ragione dell'ammissione al predetto beneficio”; conf. Cass. . 9538/2017; 18523/2014).

La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative, è riservata, ex art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente ordinanza.




P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma in data 11-4-2019

Il Presidente
dott. Raffaele Frasca



1

Depositario



Corte di Cassazione - copia non ufficiale